

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: CARDINALI)

Roma, 16 dicembre 2015

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (n. 243)

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso è volto all'attuazione della delega legislativa conferita con la legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), per il recepimento della direttiva 2014/61/UE;

considerato che la direttiva 2014/61/UE ha come obiettivo la rapida diffusione di reti di comunicazione ad alta velocità, in linea con l'Agenda digitale europea, al fine di dotare, entro il 2020, tutti i cittadini europei di connessioni superiori a 30 Mbit/s (cosiddetta banda ultra-larga) e che almeno il 50% delle famiglie dell'Unione abbiano un abbonamento a Internet con connessione superiore a 100 Mbit/s (cosiddetta banda larga ultraveloce). A tal fine, la direttiva prevede di abbattere i costi dell'installazione della banda larga sull'intero territorio dell'Unione, anche attraverso una corretta pianificazione, un corretto coordinamento e la riduzione degli oneri amministrativi, per consentire la condivisione dell'infrastruttura fisica tra i diversi gestori di infrastrutture;

considerato che lo schema di decreto legislativo affronta la questione dello sviluppo della rete nel quadro degli obiettivi disegnati dalla Strategia italiana per la banda ultralarga, del 3 marzo 2015, nell'ambito della quale uno degli aspetti oggetto di analisi è quello relativo all'esigenza di garantire un utilizzo quanto più semplice possibile delle infrastrutture di reti disponibili per favorire una diffusione delle reti elettroniche ad alta velocità in tempi compatibili con i sopra citati obiettivi europei;

considerato, in particolare, che lo schema di decreto:

- utilizza il SINFI (Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture), che costituisce il "catasto" dei dati territoriali detenuti da amministrazioni, operatori di rete e da ogni proprietario o gestore di infrastrutture fisiche, previsto dal decreto-legge "sblocca Italia". Si prevede anche che, nelle more della piena operatività del SINFI, e comunque fino al 1° gennaio 2017, data fissata dalla direttiva, le informazioni possono essere richieste direttamente ai gestori delle infrastrutture;

- interviene nelle procedure autorizzatorie per le opere di genio civile strumentali all'installazione di reti ad alta velocità, previste dal codice delle comunicazioni elettroniche, per fissare un termine massimo complessivo di 4 mesi, applicabile anche in caso di convocazione della conferenza di servizi, prorogabile una sola volta per un massimo di due mesi e solo in casi eccezionali debitamente giustificati (articolo 7, comma 1, lettera b)). Al riguardo, la direttiva, all'articolo 7, paragrafo 3, stabilisce che "Gli Stati membri possono prevedere che, in via eccezionale, in casi debitamente giustificati, tale termine [di 4 mesi]

Al Presidente
della 8^a Commissioni permanente
S E D E

possa essere prorogato. L'eventuale proroga è quanto più breve possibile al fine di concedere o rifiutare l'autorizzazione”;

- stabilisce, riguardo alle infratrutturazioni interne agli edifici, il diritto degli operatori di installare *ex novo* la rete fino ai punti di accesso, o di sfruttare l'infrastruttura già esistente per installare la rete ad alta velocità. Inoltre, stabilisce il diritto di far arrivare la propria rete fino alla sede dell'abbonato, in base a un accordo con lo stesso e purché sia ridotto al minimo l'impatto sui terzi. Riguardo agli edifici nuovi la normativa nazionale già stabilisce, all'articolo 6, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 133 del 2014, che tutti gli edifici di nuova costruzione, con domanda presentata dopo il 1° luglio 2015, debbano essere dotati di rete ad alta velocità. Al riguardo, la direttiva prevede all'articolo 8 che tale obbligo debba essere previsto a partire dal 1° gennaio 2017;

- individua l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale organismo competente per la risoluzione delle controversie tra operatori di rete e gestori di infrastrutture, in attuazione di quanto richiesto dalla direttiva;

rilevata la corrispondenza sostanziale tra le disposizioni dello schema di decreto legislativo con i contenuti della direttiva 2014/61/UE in recepimento,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

in riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto, relativo alla condivisione di infrastruttura, si rileva la difformità con il corrispondente articolo 3 della direttiva, in quanto lo schema di decreto non prevede che anche gli operatori di rete di comunicazione elettronica (oltre ai gestori di infrastruttura) abbiano il diritto e l'obbligo di consentire l'accesso alla loro infrastruttura ad altro operatore rete di comunicazione elettronica che ne faccia richiesta, secondo i requisiti e le condizioni di cui alle disposizioni seguenti. Tale difformità si riscontra anche nelle rispettive definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*. Valuti la Commissione di merito se l'obbligo di consentire “l'accesso e l'interconnessione” tra operatori di reti elettroniche, prevista agli articoli 41 e 49 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003) possa soddisfare esaustivamente l'obbligo di consentire “l'accesso alla sua infrastruttura fisica ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”, prescritto dal citato articolo 3 della direttiva;

sempre in riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto, si suggerisce alla Commissione di merito di valutare l'opportunità della disposizione che impone all'operatore di rete che chiede di accedere all'infrastruttura di proporre un prezzo al gestore dell'infrastruttura. Al riguardo, si ricorda che la direttiva si limita, all'articolo 3, paragrafo 2, a stabilire che gli Stati membri si assicurino che l'accesso all'infrastruttura avvenga “secondo condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo”;

in riferimento all'articolo 4 dello schema di decreto, concernente l'accesso alle informazioni sulle infrastrutture, si rileva la non completa attuazione della norma della direttiva di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo cui gli Stati membri esigono che gli enti pubblici che per competenza detengono in formato elettronico elementi delle informazioni minime di cui al paragrafo 1 relativi all'infrastruttura fisica di un operatore di rete, li mettano a disposizione – anche prima dell'entrata in operatività dello sportello unico, prevista per il 1° gennaio 2017 – su richiesta, alle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione. I commi 2 e 4 del citato articolo 4 dello schema di decreto si limitano, infatti, a prevedere tale obbligo solo per i gestori di infrastrutture fisiche e non anche per gli enti pubblici;

in riferimento, ancora, all'articolo 4 dello schema di decreto, si rileva l'inattuazione dell'obbligo imposto dalla direttiva di prevedere la composizione davanti all'autorità competente (l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) di una controversia tra operatore di rete e gestore dell'infrastruttura nell'ambito di una richiesta di informazioni.

Tale previsione andrebbe introdotta, alla stessa stregua in cui già figura all'articolo 3, relativamente alla richiesta di accesso all'infrastruttura;

in riferimento all'articolo 7 dello schema di decreto, ove si prevede che, in caso di istanza di autorizzazione per infrastrutture di reti di comunicazione elettroniche ad alta velocità interessanti più comuni si debba svolgere una conferenza di servizi unica per ambito regionale, si rileva che, in realtà regionali con molti comuni, ciò potrebbe rappresentare un obbligo eccessivamente oneroso per il caso di istanze limitate a pochi comuni e potrebbe comportare il rischio di allungare la procedura oltre i 4 mesi fissati dalla direttiva e dallo schema di decreto come termine massimo. Valuti, pertanto, la Commissione di merito la possibilità di imporre l'obbligo di conferenza di servizi unica limitata agli enti locali coinvolti e non estesa all'ambito regionale.

Valeria Cardinali